



COMUNE DI VILLASIMIUS

Provincia Sud Sardegna

P.zza Gramsci, 10 – 09049 – C.F. 80014170924 – Tel. 07079301 – protocollo.comunevillasimius@legalmail.it

Prot. n. 15566
del 26/11/2020

ORDINANZA N. 41 DEL 26/11/2020

OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID- 19 – LIMITAZIONI E DISPOSIZIONI SU SPECIFICHE ATTIVITÀ INDIVIDUALI E COLLETTIVE.

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 - Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (20A05463) (GU Serie Generale n.248 del 07-10-2020) con la quale è prorogata fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza nazionale;

VISTO il D.L. 7 ottobre 2020 n. 125 recante Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 in vigore dal 8/10/2020;

PRESO ATTO che il DPCM 13 Ottobre 2020 detta ulteriori misure di contenimento del contagio dell'intero territorio nazionale nonché la limitazione di spostamenti da e per l'estero, nonché da ultimo rimodula le misure per la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario ed impone l'utilizzo delle mascherine nei luoghi anche all'aperto;

VISTO il DPCM 3 novembre 2020 le cui disposizioni si applicano e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020 nonché i relativi allegati recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 39 del 13/11/2020 con la quale è stata ordinata la chiusura immediata e temporanea del plesso scolastico dell'Istituto comprensivo statale nella via Leonardo da Vinci a far data dal 16/11/2020 e sino al 25/11/2020 incluso ai fini di sanificazione degli ambienti e in attesa degli esiti di esecuzione di test sierologici anticorpali con sangue capillare, effettuati su base volontaria, sull'intera popolazione scolastica dello stesso plesso e sul personale docente e non docente;

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 40 del 13/11/2020 con la quale, rilevato che l'evolversi della situazione epidemiologica ha richiesto la piena attuazione delle principali misure volte all'evitare i contatti sociali e nel mantenere la distanza tra i soggetti, sono state emanate limitazioni di specifiche attività individuali e collettive a decorrere dal 14/11/2020 e fino alla data del 03/12/2020, fatte salve ulteriori disposizioni in materia di prevenzione e contenimento della diffusione epidemiologica da Covid-19;

ATTESO che:

- l'esecuzione di test sierologici anticorpali con sangue capillare, effettuati su base volontaria sull'intera popolazione scolastica e sul personale docente e non docente come indicato nell'ordinanza n. 39/2020 precedentemente richiamata non ha rilevato casi di positività;
- il plesso scolastico dell'Istituto comprensivo statale nella via Leonardo da Vinci è riaperto alle attività didattiche e amministrative a far data dal 26/11/2020;
- le comunicazioni Ats sui casi di positività nel territorio di Villasimius ricevute tra il 14/11/2020 e il 25/11/2020 mostrano una graduale diminuzione di casi tra i residenti di Villasimius e altresì rilevazioni di casi di persone non residenti sul territorio comunale comunque domiciliate in quarantena;

RITENUTO nell'ambito delle misure urgenti in materia di contrasto e prevenzione della diffusione da COVID-19 di disporre limitazioni e disposizioni congrue e opportune all'evolvere della situazione epidemiologica sul territorio comunale;

RICHIAMATI integralmente ai fini della presente ordinanza il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 e il DPCM 3 novembre 2020 con i relativi allegati;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. (Testo Unico degli Enti locali);

ORDINA

A far data dal 27 novembre 2020 e sino al 3 dicembre 2020 nel territorio di Villasimius, fatte salve ulteriori disposizioni di legge relative al contrasto e alla prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19:

1. il divieto di circolazione dalle ore 22.00 alle ore 05.00 fatta eccezione per comprovati motivi di lavoro, necessità e salute, con autocertificazione sulla ragione dello spostamento;
2. nella giornate del sabato dalle ore 7.00 alle 14.00 inclusa la rimozione è consentita l'apertura del mercato del sabato:
 - con la dislocazione dei venditori e produttori titolari di concessione nello stesso mercato;
 - con la dislocazione di venditori spuntisti dei medesimi settori dei venditori e produttori titolari di concessione nello stesso mercato e, per quanto attiene la ristorazione, per l'esclusiva vendita per asporto nella superficie sul retro della caserma Carabinieri affiancata ai servizi igienici nella via Donatello in prossimità dell'area mercatale in numero massimo di quattro postazioni;
 - nelle giornate sopra indicate e con le medesime limitazioni è consentita altresì la vendita di generi dei soli settori alimentare e della ristorazione con l'esclusiva forma di asporto da parte dei venditori itineranti nei soli spazi e tempi riservati alla vendita itinerante già individuati sul territorio comunale;
 - per ognuna delle tipologie di vendita sopra indicate:
 - la distanza tra i banchi di vendita è di almeno un metro;
 - è fatto obbligo a tutti i venditori dell'uso di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, di guanti e soluzioni idroalcoliche igienizzanti;
 - è fatto obbligo ai clienti in attesa o impegnati in acquisto dell'uso di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; i clienti in attesa rispettano la distanza interpersonale di almeno un metro;
 - è fatto obbligo assoluto di evitare aggregazioni e assembramenti mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro;
 - è fatto divieto assoluto di consumo nelle aree e nei posteggi destinati alla vendita;
 - alla Polizia locale è demandato il compito di dislocare opportunamente i venditori nonché far adottare e rispettare da parte dei venditori e dei clienti tutte le misure commisurate alle particolari modalità di svolgimento delle attività nonché al controllo e contingentamento degli accessi;

- alla Polizia locale è demandato il compito di far adottare e rispettare da parte dei venditori e dei clienti tutte le misure commisurate alle particolari modalità di svolgimento delle attività nonché al controllo e contingentamento degli accessi;
3. durante le cerimonie funebri è consentito l'ingresso al Cimitero ai soli parenti e fino ad un massimo di 30 persone, con uso obbligatorio e continuativo di apposita mascherina e mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro;
 4. è consentito l'accesso del pubblico ai giardini pubblici; l'accesso è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree all'interno di giardini pubblici per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 del DPCM 3 novembre 2020;
 5. i minori possono allontanarsi dalle proprie abitazioni anche se non accompagnati da un familiare adulto per svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
 6. fatte salve le attività consentite al punto precedente, è confermato il divieto per i minori di allontanarsi dalle proprie abitazioni se non per comprovate necessità e sempre accompagnati da un familiare adulto;
 7. il divieto assoluto di assembramento in spazi pubblici quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, piazze, giardini, litorali e spiagge, parchi giochi e aree adiacenti gli esercizi di somministrazione;
 8. l'obbligo continuativo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli in maniera corretta, coprendo naso e bocca in luoghi chiusi se diversi dalle proprie abitazioni e in luoghi all'aperto a prescindere dalla distanza interpersonale di 1 metro a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi;
 9. è raccomandato effettuare una sola volta al giorno per nucleo familiare la spesa di beni alimentari e di beni di prima necessità;
 10. è sospesa l'attività di piscine e palestre, scuole e centri di attività sportive di base e giovanili, scuole calcio, scuole di ballo, centri natatori, centri benessere, centri termali fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche.

DISPONE

- di dare informazione del presente provvedimento all'albo pretorio telematico e sul sito internet istituzionale del Comune di Villasimius;
- di rendere nota la presente ordinanza attraverso i mezzi di comunicazione e di stampa;
- di trasmettere la presente ordinanza alla Prefettura - UTG di Cagliari e, per gli ambiti di propria competenza, agli organi di polizia ai quali è affidato il compito di farla osservare, impregiudicato l'esercizio dell'azione penale laddove si ravvisino le condizioni di procedibilità a:
 - Comando Polizia Locale di Villasimius
 - Ufficio attività economiche del Comune di Villasimius
 - Comando Carabinieri Stazione di Villasimius
 - Compagnia Carabinieri San Vito
 - Tenenza Guardia di Finanza Muravera

AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi e divieti disposti con la presente ordinanza è sanzionata come per legge.

COMUNICA

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 gg al TAR competente o al Presidente della Repubblica entro 120 gg. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.

Villasimius, 26/11/2020



Il Sindaco
Gianluca Dessi

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Gianluca Dessi", written over the printed name and extending across the seal area.